



COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **55 del Reg.**
22.06.2006

OGGETTO: **Approvazione regolamento comunale per la disciplina della presenza dei cani nelle aree pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree e norme contro il maltrattamento animali.**

L'anno **duemilasei** il giorno **ventidue**
 del mese di **giugno** alle ore **20,10** in Milazzo, nella Casa Comunale.
 Convocato per **determinazione** del **Presidente** in data **30.05.06 e segg.**
 come da avvisi scritti in data **30.05.06 e segg.** prot. N. **22588 e segg.** notificati in tempo
 utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**
 di **prima** convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
ALFINO	Antonia	SI		ITALIANO	Antonino	SI	
CACCIOLA	Biagio	SI		ITALIANO	Francesco		SI
CAPONE	Maurizio	SI		LO CURZIO	Giovanni	SI	
CATALANO	Santo	SI		MUNAFO'	Fortunato Mauro	SI	
CAVALLO	Maurizio	SI		NAPOLI	Santo	SI	
CODRARO	Giuseppe		SI	NASTASI	Gioacchino Franco	SI	
CUSUMANO	Antonio Franco	SI		PERGOLIZZI	Rosario		SI
CUSUMANO	Maria Rosaria	SI		PINO	Francesco	SI	
D'ACCAMPO	Concetto	SI		PIRAINO	Rosario	SI	
D'AMORE	Massimo		SI	PIZZURRO	Nunziato	SI	
DE PASQUALE	Francesco	SI		RIZZO	Francesco	SI	
DI BELLA	Giovanni	SI		SARAO'	Santi	SI	
DI NATALE	Giuseppe		SI	SCOLARO	Stefana		SI
GIULIANO	Rosaria	SI		TRIO	Francesco	SI	
ITALIANO	Annalisa	SI		VALENTI	Alessandro	SI	

Presenti N. **24**

Assenti N. **6**

Partecipa il Segretario Generale Sig. **Dr. Antonino De Pasquale**

Assume la presidenza il Sig. **Avv. Maria Rosaria Cusumano**

il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto.



Città di Milazzo

Beni Culturali – Servizio Idrico integrato – Igiene Pubblica e Tutela Ambientale

REGOLAMENTO COMUNALE

disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree e norme contro il maltrattamento animale

ART.1

Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2 - Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente ed in transito nel territorio di Milazzo.

ART. 1-BIS

Principi generali

1 Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2 Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 2

Ambito d'applicazione e definizioni

1 Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2 Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 7.

3 A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

4 Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 3
Raccolta delle deiezioni solide

1 Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso per l'asportazione di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51/65 a euro 309/87 (art.17 comma 5° L.R. 15/2000) oltre all'asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 50/00

3 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/82 a euro 154/94 (art.17 comma 4° L.R. 15/2000).

4 Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti, non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.

ART. 4
Museruole e guinzagli

Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
- b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.

3 Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori, quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, ed i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico.

4 I cani, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

5 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 150/00

6 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 225/00

7 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 30/00

8 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 150/00

9 Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione

civile .

ART. 5 Aree riservate

1 Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, «aree di sgambamento dei cani», nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola per quelli previsti dall'art.9 comma 1°, se in detta area sono presenti altri cani.

2 Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

3 Nelle «aree di sgambamento dei cani, gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposto dall'articolo 3, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.

4 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 100/00

5 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/82 a euro 154,94.

ART. 6 Tutela del patrimonio pubblico

1 È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

2 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 300/00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 7 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1 È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina. Il trattamento degli animali d'allevamento e' definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

2 E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

3 I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4 La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5 In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

6 All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio; in ogni caso il cacciatore, deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

7 Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o altra struttura convenzionata imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

8 Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 300/00

9 Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 300/00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

10 Chiunque viola le disposizioni previste al comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 225/00

ART. 8 Particolari situazioni

1 E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. Nei bar, ristoranti e locali affini e' lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l'ingresso ai cani. E' fatto obbligo al gestore o proprietario che intenda vietare l'ingresso ai cani esporre cartello o altro segnale di divieto di ingresso ai cani.

2 Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare l'ingresso ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

3 È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

4 Sulle spiagge del comparto marittimo è applicabile l' Ordinanza n° 27 /2004 del 03 giugno 2004 della Capitaneria di porto Circondario marittimo di Milazzo.

5 Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 75/00

ART. 9 Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1 Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/9/2004 e successiva ordinanza del 03/10/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/12/2005, in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25/00 a euro 120/00;

b) coloro che sono individuati nell'art.2 comma 2 dell'ordinanza del ministero della salute del 03 ottobre 2005, acquistano, possiedono, detengono a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50/00 a euro 300/00

2 Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o altra struttura convenzionata, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3 Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o altra struttura convenzionata, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4 Le sanzioni previste negli artt. 4 e 7 sono aumentate di euro 50/00 nel minimo e di euro 100/00 nel massimo ogniqualevolta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1.

ART. 10

Norme contro il maltrattamento animale

1 E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.

2 E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

3 E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

4 E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'AUSL, e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

5 E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignita' ed al loro rispetto.

6 Le trasgressioni ai commi di questo articolo, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 281/91 e della L.R.15/2000.

ART. 11

Normativa di rinvio

1 I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune, attraverso anche la forma coattiva, da parte della polizia municipale demandata al rispetto del presente regolamento.

2 Rimane salvo quanto previsto dalla legge nazionale n. 281 del 14/8/1991, dalla legge regionale n.15 del 03.07.2000, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr n. 320 dell'8/2/1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004 e successiva ordinanza del 03/10/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/12/2005, dal codice civile e da quello penale.

3 Ai fini della iscrizione all'anagrafe canina e tatuaggio si rinvia all'Ordinanza Sindacale n. 5 del 26 gennaio 2006.

ART. 12

Norme di chiusura

1 La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio anagrafe canina del comune.

2 Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o

detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3 La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale, ove esistesse, per la cattura degli stessi.

4 Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5 I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati e mantenuti sotto sequestro presso il Canile Municipale o altra struttura convenzionata per un periodo di osservazione che di norma ha durata di dieci giorni e viene effettuato dal Servizio Veterinario dell'AUSL. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici. Il responsabile della custodia degli animali del Canile Municipale o altra struttura convenzionata deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'AUSL. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, data di cessione e generalità del destinatario. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:

a) essere ceduti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale;

b) essere, qualora pervenuti al Canile Municipale o altra struttura convenzionata senza tatuaggio e non reclamati, ceduti a privati che li richiedano in affidamento o a rifugi per cani. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. I cani catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione. Il servizio di cattura dei cani è a carico del Comune e verrà effettuato da personale appositamente incaricato, addestrato ed attrezzato.

6 L'Ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 9; la polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 13 **Norme transitorie**

1 Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

2 In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3 In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 9 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli

casi.

4 Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 14 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni ed ordinanze sindacali in materia incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente regolamento.

ART. 15 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.




PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art.12 L.R. n.30/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 21-03-2006

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Rag. Valerio Tribelli

IL FUNZIONARIO DIR. VO AMM.VO
Dott.ssa Lucia Messina



IL DIRIGENTE F.F.
Arch. Giuseppe Bonarrigo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.12 L.R. n.30/2000)

Si esprime parere

Milazzo, li 27/03/06

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.55 DELLA LEGGE 142/1990 RELATIVO ALLA COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa di € _____ viene assunto

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Cusumano

IL Segretario Comunale
De Pasquale

IL Consigliere Anziano
Nastasi Italiano Antonino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 dicembre 2004 N.17 Art. 127 comma 21) è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04.08.2006 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

— con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

- sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);
 sezione provinciale di (art. 17, comma 2);

IL MESSO COMUNALE

Il messo notificatore contrattista
Fleres Giuseppe

Dalla Residenza comunale, li 04 AGO. 2006



Il Segretario Comunale
Il Segretario Generale F. F.
Pro Dr. Antonino De Pasquale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

PER OGNI UONORAMA
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

IL SEGRETARIO GENERALE

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.;
- dell'atto (art. 18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale